



REGOLAMENTO

COMUNALE PER

L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

(con le modifiche apportate con delibera C.C. n. 30 del 14/05/2008
- delibera C.C 16 del 22/04/2010 – delibera C.C. n. 19 del 09/03/2011)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

- Art. 1 – Gestione del servizio
- Art. 2 – Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 3 – Tassa
- Art. 4 – Soggetto passivo e soggetto responsabile della tassa
- Art. 5 – Decorrenza della tassa
- Art. 6 – Modalità di presentazione delle denunce
- Art. 7 – Denuncia iniziale
- Art. 8 – Denuncia di rettifica
- Art. 9 – Denuncia di cessazione
- Art. 10 – Sgravi e rimborsi
- Art. 11 – Controlli
- Art. 12 – Accertamento della tassa
- Art. 13 – Ricorsi
- Art. 14 – Determinazione della superficie tassabile
- Art. 15 – Tariffe
- Art. 16 – Liquidazione della tassa e tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 17 – Riscossione
- Art. 18 – Esenzioni ed agevolazioni
- Art. 19 – Agevolazioni speciali
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Categorie, destinazione d'uso

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento ecc. secondo le modalità vigenti e quelle che saranno emanate in attuazione del regolamento di N.U. in conformità all'art. 59 D. Lgs. 507/93.

Dette attività di pubblico interesse sono esplicate mediante azienda municipalizzata / azienda speciale / consorzio ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate da scegliere tra quelle autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del D.P.R: n. 915/82.

ART. 2 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite a campeggi, da distributori di carburante, da sale da ballo all'aperto, da banchi di vendita all'aperto, da ogni altra area scoperta ad uso privato;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti speciali che siano assimilati ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b), compresi nell'elenco del D.M. di recepimento della normativa CEE.

ART.3 TASSA

E' istituita dal Comune di Pinerolo apposita tassa annuale in base a tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

Per abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle zone nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa e quando la distanza dal contenitore più vicino sia oltre 400 metri verrà applicata la tassa in misura del 30%.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 4 comma3.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

La tassa è dovuta da chiunque, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Le società commerciali, gli enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Per i box la tassa può essere riscossa a nome del proprietario. Su richiesta dell'amministratore la tassazione dei box può essere effettuata cumulativamente a carico del condominio.

I proprietari o gli amministratori hanno il diritto di rivalsa nei confronti di chi occupa i box.

ART. 5

DECORRENZA DELLA TASSA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'utenza dei locali e aree.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione presso il settore finanze, "servizio tributi", che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta.

ART. 7

DENUNCIA INIZIALE

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupa o detenga locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 è obbligato, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale, le generalità dell'utente e dei coobbligati;
- la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;

- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e relativa residenza.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Gli amministratori del condominio e i soggetti responsabili di cui all'art. 4, entro il 20 gennaio di ciascun anno, devono presentare al servizio tributi del comune l'elenco degli occupanti e/o detentori dei locali ed aree in multiproprietà, dei centri commerciali integrati, del condominio.

ART. 8 DENUNCIA DI RETTIFICA

Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno.

La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi dell'utente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ART. 9 DENUNCIA DI CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al settore finanze, servizio tributi, mediante apposita denuncia che deve essere presentata con le modalità previste per la denuncia originale.

La denuncia di cessazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- il numero dell'utente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità dell'utente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.

La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Pinerolo, le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di mancata denuncia di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 10 SGRAVI E RIMBORSI

Per gli sgravi e rimborsi ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 11 CONTROLLI

Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

Agli effetti dell'applicazione della tassa il comune può:

- a) consultare le planimetrie dei locali e delle aree;
- b) invitare l'utente o il proprietario a comparire, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, per fornire delucidazioni e prove;
- c) invitare l'utente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche;
- d) utilizzare dati acquisiti ai fini di altri tributi ovvero richiedere a pubblici uffici anche economici in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
- e) disporre in caso di mancato adempimento dei punti precedenti, l'accesso ai locali ed aree, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati, muniti di documento di riconoscimento ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica.

Il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici evase.

ART. 11 bis NUMERAZIONE UNITA' IMMOBILIARI

L'Amministrazione Comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre che gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti.

La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o proprietari cui venga indirizzata la richiesta anche a mezzo di avviso pubblico sono tenuti per fini di interesse pubblico ed equità fiscale ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni.

ART. 12 ACCERTAMENTO DELLA TASSA

I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

ART. 13 RICORSI

Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in I° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 18 e seguenti.

ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Al fine della determinazione della tassa di cui all'art. 16, devono essere prese in considerazione le superfici:

a) dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili.

Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati. Le frazioni di mq. fino a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori arrotondate al mq.

Per le parti comuni la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio o dal proprietario, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.

Le parti comuni oggetto di denuncia sono quelle accessibili generalmente a tutti i condomini e che per l'uso cui sono destinate possono produrre rifiuti quali ad esempio, portineria, scale, androni, corridoi ecc.

In mancanza della denuncia di cui sopra l'ufficio provvede in via automatica alla tassazione delle stesse aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi di una percentuale così determinata:

- 1) del 5% della superficie degli alloggi in immobili oltre i 2 e fino a 10 unità abitative;
- 2) del 2% della superficie totale dei locali adibiti ad abitazione negli immobili con oltre 10 unità abitative.

Sono tassabili le superfici delle aree scoperte operative. Sono escluse le superfici scoperte che costituiscono pertinenza di civile abitazione.

Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;

a) delle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, a posti macchina demarcati nei cortili e di ogni altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti.

Non si considera tassabile quella parte della superficie o area sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali, che non siano ricomprese in una delle categorie di cui al successivo art. 21, vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassati in base alla stessa tariffa.

Le tettoie non soggette al limite volumetrico che costituiscono pertinenza od accessorio ai locali di civile abitazione sono computate al 30% della loro superficie.

Non sono soggette alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché in essi non è prevista la presenza umana quali: le centrali telefoniche non presidiate o con sporadica presenza dell'uomo, elettriche e

termiche, i sottotetti non raggiungibili con scala fissa anche a chiocciola, le cantine, le intercapedini e simili.

Non sono considerate pertinentziali le aree verdi che per loro natura o destinazione o per il modo in cui sono utilizzate, sono assimilabili ai terreni agricoli.

ART. 15 TARIFFE

Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo le modalità previste dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D. Lgs. n. 507/93, entro il 30 giugno di ciascun anno gli enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla civica amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo.

ART. 16 LIQUIDAZIONE DELLA TASSA E TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani interni provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla città con durata inferiore a mesi sei, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, chioschi o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti in uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

ART. 17 RISCOSSIONE

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall'art. 72 D. Lgs. n. 507/93.

Per i locali e aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui all'art. 16, occupati per un periodo non ricorrente e inferiore ai sei mesi, il pagamento della tassa dovrà essere effettuato all'atto dell'occupazione tramite apposito bollettino di conto postale.

ART. 18 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Non sono soggetti a tassazione i seguenti edifici:

1. edifici adibiti a culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. locali adibiti ad uffici comunali o a servizi per i quali il comune si tenuto a sostenere le spese di pulizia;

3. le abitazioni, anche provviste di mobilio, detenute da soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza, a condizione che per le stesse non siano attivi contratti di utenza.
4. i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (stalle, ricoveri attrezzature agricole coperti e scoperti, silos)
5. i locali e le aree soggetti a nuova edificazione o a ristrutturazione, purchè non utilizzati, per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative a condizione che tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione ed evidenziate a mezzo denuncia originaria o di variazione da presentare entro 30 giorni dall'evento;
6. i locali non allacciati ai servizi di rete (luce e gas). Il solo allaccio all'acqua non costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa.
7. i locali dichiarati pericolanti o inagibili dalle autorità competenti;
8. accessori non abitabili quali soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, e simili solo se di altezza dal pavimento è inferiore a metri 1,60;
9. i locali destinati alle istituzioni scolastiche statali per le quali il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente al Comune il corrispettivo di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07 convertito in legge n. 31 del 28/02/2008.

E' concessa riduzione al 50%:

1. alle abitazioni, occupate da coloro che beneficiano del provvedimento comunale di integrazione dei redditi al minimo vitale;
2. ai locali condotti dagli istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiori ad 1/4 della spesa annua stessa.

ART. 19 AGEVOLAZIONI SPECIALI

- 1) La tariffa unitaria è ridotta del:
 - a) 30% per le abitazioni con unico occupante.

Tale riduzione sarà concessa ai soli residenti nel Comune di Pinerolo e previa istanza da parte degli stessi. La riduzione decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

- b) 40% per i titolari di cartella od avviso di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) il cui importo verrà determinato di anno in anno, dalla Giunta Comunale. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono:
 - dimostrare di avere regolarmente pagato la cartella TARSU relativa all'anno precedente;
 - presentare, all'ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, apposita istanza corredata dell'attestazione rilasciata dal CAAF e attinente i dati della dichiarazione ISEE;

La presente agevolazione, cumulabile con altre agevolazioni, non è cumulabile con quella prevista dall'art. 18, secondo paragrafo, punto 1) del presente Regolamento.”

La riduzione delle superfici e quelle tariffarie sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo e alle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del D. Lgs. n. 507/93.

- c) 10% per la pratica del compostaggio domestico per i contribuenti residenti nel Comune che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU.

Tale riduzione sarà concessa su istanza degli interessati quale autocertificazione dell'inizio della procedura di compostaggio domestico e decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

La pratica del compostaggio dovrà essere caratterizzata dai seguenti criteri:

- i. disporre nella propria abitazione di giardino, orto o parco in quanto necessario per praticare il compostaggio;
 - ii. dimostrare di aver partecipato ad un corso in materia di compostaggio domestico organizzato da Enti, Organizzazioni o Istituti;
- 3- eseguire la corretta pratica del compostaggio della frazione umida per mezzo di una compostiera di normale commercializzazione, o in uno spazio tipo "cumulo".
 - 4- corretto uso nella proprietà stessa o in altro luogo idoneo del compost o concime prodotto;

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'amministrazione comunale od altro personale appositamente incaricato dal Comune che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico e non conforme, la riduzione sarà revocata. Per ottenere nuovamente l'agevolazione l'utente dovrà presentare una nuova istanza.

Il richiedente si impegna ad non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti. Tale attività non potrà comunque creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

L'istanza di riduzione per la pratica del compostaggio deve essere redatta su apposito modulo di certificazione messo a disposizione dall'ufficio tributi o scaricabile dal sito internet del comune – www.comune.pinerolo.to.it.

Per le annualità successive alla prima essa si considera tacitamente rinnovata di anno in anno sino a contraria comunicazione di rinuncia.

- d) 20% per attività artigianali.

Tale riduzione sarà accordata per le attività artigianali nel caso in cui siano documentate spese annue, o rapportabili a base annua, sostenute per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore riduzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

La riduzione è concessa a domanda degli interessati da presentarsi nel corso dell'anno con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione dei seguenti elementi:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati al recupero
- periodo di avvio al recupero.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto avviato al recupero
- copia di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di bolle o fatture di accompagnamento).

La dichiarazione deve essere rinnovata annualmente.

Nel caso di mancata presentazione di dichiarazione, l'ufficio è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il contribuente ha presentato domanda.

La riduzione è concessa a consuntivo, quando il contribuente ha dimostrato effettivamente e oggettivamente di aver avviato al recupero i rifiuti assimilati.

ART. 20 SANZIONI

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473)

ART. 21 CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO

I locali e le aree sono suddivise secondo la loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

- 1) Istituti aventi scopi di assistenza e di beneficenza;
- 2) Locali destinati ad istituti scolastici, scuole di ogni ordine e grado, collegi e pensionati;
- 3) Stabilimenti industriali con esclusione dei locali ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, Aree annesse ai complessi industriali, adibite a lavorazioni, deposito ed altri usi suscettibili di produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- 4) Officine, botteghe artigiane con esclusione dei locali ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formino di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi. Aree annesse alle officine o botteghe, adibite a lavorazione, deposito e altri usi, suscettibili di produzione di rifiuti urbani o assimilabili. Autorimesse ed aree destinate a parcheggio di autoveicoli a pagamento;
- 4 bis) Chioschi ed aree annesse a distributori di carburante, nonché spazi per lavaggio autovetture;
- 5) Locali destinati ad uso abitazione e relativi accessori e pertinenze, quali autorimesse, garages, box per auto, magazzini ad uso privato ecc. Aree scoperte ad uso privato, adibite a posto macchina. Complessi adibiti a caserme dell'esercito, vigili del fuoco ed altri corpi militari. Locali ed aree adibite a qualsiasi altro uso, non compreso nelle altre categorie. Locali destinati ad uso di abitazione colonica anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa;
- 6) Locali destinati a studi professionali ;
- 7) Locali ed aree destinati ad uffici pubblici e privati, istituti bancari, società di assicurazioni e simili. Locali dei presidi ospedalieri, ove non vengono prodotti, di regola, rifiuti speciali;
- 8) Locali ed aree per attività commerciali in genere, con esclusione dei negozi compresi nella 11^a categoria;
- 9) Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, circoli e ritrovi. Complessi ed impianti sportivi con esclusione delle aree adibite all'esercizio dello sport;
- 10) Locali ed aree destinate ad alberghi, locande, trattorie, pizzerie, bar, caffè, altri esercizi pubblici, nonché chioschi, dehors e punti di vendita all'aperto;

- 11) Locali ed aree destinati ad uso negozi di vendita frutta, verdura, pescheria, fiori;
- 12) Locali destinati a circoli e sodalizi di carattere culturale, sportivo, ricreativo, aperti alla generalità dei cittadini, non aventi finalità di lucro, sedi sindacali, partiti politici, associazioni d'arma;
- 13) Aree destinate ad uso posti mercato, nonché banchi di vendita all'aperto di:
 - frutta, verdura, pesce
 - altre categorie merceologiche
- 13 bis) Aree destinate ad uso posti di mercato a banchi di vendita, la cui concessione sia inferiore a 2 giorni settimanali di:
 - frutta, verdura, pesce
 - altre categorie merceologiche;
- 14) Magazzini e depositi ad uso non domestico.

ART. 22 NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di ripubblicazione della delibera consiliare secondo quanto previsto dallo statuto comunale con le seguenti precisazioni:

- 1) In sede di prima applicazione le richieste di detassazione di cui all'art. 19 del presente regolamento sono presentate entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto dall'anno 1996.
- 2) L'articolo 18 del presente regolamento ha effetto dal 1/1/1996.
- 3) La classificazione delle categorie di cui all'art. 21 dovrà essere modificata non appena saranno determinati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 23 INTERESSI

Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

ART. 24 IMPORTI MINIMI

Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo del tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'importo totale non superi Euro 10,33.

Non si fa luogo al rimborso, allo sgravio e al discarico amministrativo qualora l'importo del tributo, comprensivo delle addizionali, sia inferiore o uguale a Euro 10,33.

ART. 25 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 26 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per la tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente. La riscossione coattiva della tassa è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ufficio comunale o se affidata ad altri soggetti autorizzati di cui alla lett. b), comma 5, art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446.

ART. 27 CUMULABILITA' RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

In caso di contestuale spettanza di più agevolazioni e/o riduzioni tariffarie la misura massima complessiva di riduzione tariffaria non può superare il 70% della tariffa applicata.